

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE - ODV - SEZIONE DI
PORDENONE



Sezione di Pordenone

allegato 2 all'atto reg.to a
Pordenone il 27 OTT. 2022 al
n° 2782 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE- ODV SEZIONE DI " PORDENONE"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta denominato "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Pordenone – " ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione" apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone Via Interna n° 14 presso Comando Provinciale Vigili del Fuoco e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune e può essere deliberata dall' Organo di Amministrazione con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La stessa si configura e opera in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Via Sorianello 1 – 00178 Capannelle (Roma) nella quale si riconosce, pur avendo autonomia gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.
4. La Sezione Provinciale di Pordenone può costituire Sedi operative locali da essa dipendente, nominando un delegato di Sede.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati :
 - nel settore della formazione, per la divulgazione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile per la riduzione dei rischi nelle attività esercite e negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione, il mutuo soccorso, la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente;
 - nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche e a favore delle persone svantaggiate.

Angelo
de Marco



Le suddette azioni sono finalizzate, fra l'altro, a:

- creare e mantenere vivi valori di solidarietà fra i Soci, fra i Vigili del Fuoco in servizio e quelli in quiescenza, salvaguardare le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la memoria storica di quanti sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- attuare ogni possibile forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva e di formazione a favore soprattutto dei bambini e delle persone svantaggiate, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie.
- svolgere, in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno a favore delle persone che si trovano in stato di necessità nonché attività di informazione in materia di sicurezza e di protezione civile in favore di cittadini, Enti Pubblici, Associazioni.
- collaborare, anche mediante convenzioni, con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei V. V. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.
- svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n°1089, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali;
- promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente, i comportamenti corretti per la riduzione del rischio individuale e collettivo con attività informativa nelle scuole in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco o qualora lo stesso ne richieda l'attuazione diretta;

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s. m. i ., l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:
 - a) Istruzione, educazione alla sicurezza nelle scuole, case di riposo e chiunque lo richieda anche con l'aiuto di pubblicazioni e video

de Marco Angelo



- b) Protezione Civile, con la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli con misure di auto protezione da parte dei cittadini; l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile; protocolli o convenzioni effettuate con il Comando di pertinenza in caso di calamità

Articolo 5 - Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/17 e s. m. i. e dalla normativa vigente.

- 1) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero dei volontari associati.
- 2) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dall' Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Ammissione

- 1 Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

È ammessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. I Soci dell'Associazione sono:

1. D'Onore
2. Benemeriti



3. Effettivi
4. Sostenitori
5. Volontari

SOCI D'ONORE

La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso, dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste dall'art. 9 del Regolamento Nazionale a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate dall'Organo di Amministrazione, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

SOCI BENEMERITI

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

Parimenti possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo.

I Soci benemeriti, possono essere proposti dall'Organo di Amministrazione alla Presidenza Nazionale, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale. La proposta presentata all'Ufficio di Presidenza Nazionale verrà dallo stesso vagliata, ratificata o respinta con motivazioni scritte. In quest'ultimo caso di diniego, la Sezione provinciale potrà ricorrere al Consiglio Nazionale, che decide in ultima istanza. I Soci Benemeriti versano la relativa quota secondo le procedure previste.

SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art.6;
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, così come definiti nell'art. 11 del Regolamento Nazionale.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.5 fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo indicazioni e le procedure previste nell'art. 12 del Regolamento Nazionale.

de Marco Angelo



Sono ammessi a far parte di tale categoria:

i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;

i familiari dei Colleghi deceduti;

gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.;

le persone che ne fanno richiesta.

SOCI VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari posso essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

de Mauro Angelo

La domanda di ammissione dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - NORME DISCIPLINARI

1. A carico dei Soci, compresi i gli Amministratori, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto o del Regolamento possono essere adottati seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto per infrazione di lieve entità;



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

- censura

- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.

- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

Il provvedimento di richiamo scritto viene adottato per il livello territoriale dal Presidente Provinciale, secondo il rispettivo Statuto provinciale, nonché dal Presidente Nazionale per i Presidenti provinciali e i membri degli Organismi Nazionali. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso all'Organo di Amministrazione provinciale;

la censura a livello territoriale, in caso di più richiami, viene adottata dal Presidente Provinciale, secondo il rispettivo Statuto provinciale, mentre per i Presidenti Provinciali viene adottata dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

i provvedimenti di sospensione e di espulsione sono adottati dal Presidente Nazionale su proposta documentata dell'Organo di Amministrazione dei Consiglieri Nazionali, sentito il parere del Consiglio nazionale. Per i componenti degli Organi Nazionali valgono le norme previste all'art.17, comma 8 lettera i). i provvedimenti disciplinari deliberati vanno portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Nazionale.

Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo o di censura, adottato dal Presidente Provinciale il socio può presentare ricorso all'Organo di Amministrazione Provinciale.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, emesso dal Presidente Nazionale, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente (Provinciale se istituito o Nazionale).

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione, e dei membri del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutti i ricorsi devono essere presentati per iscritto al Segretario Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ART. 8 - CESSAZIONE DA SOCIO

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da presentarsi per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con notifica al Presidente della Sezione Provinciale entro il 30 Ottobre dell'anno in corso, oppure per morosità o espulsione.



Il Socio rinunciatario, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

E' considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.

L'iscrizione scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione e si rinnova ogni anno entro il primo quadrimestre.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 9 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

De Marco Angelo



Art. 10 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Organo di Amministrazione
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto; i neo associati se sono iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio delegato dall'assemblea.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente dell' Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti dell' Organo di Amministrazione eleggendoli tra i soci
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti degli Organi associativi di Amministrazione e se necessario di Controllo, e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dei conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo derivanti da.

loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall' Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall' Organo di Amministrazione;
- j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell' Organo di Amministrazione.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

De Marco Angelo



4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 50% più 1 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 del c.c. civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

de Marco Angelo



Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.
2. L'Organo di Amministrazione:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
 - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) approva o rigetta le domande di ammissione
 - f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
 - h) L'Organo di Amministrazione Provinciale elegge il Delegato della Sede operativa locale, su indicazione del Presidente Provinciale, che svolgerà in loco i compiti che gli vengano affidati dal Presidente stesso dal quale è comunque coordinato ed amministrato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o altro amministratore delegato dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno degli amministratori eletti cessi dalla carica, l'Organo di Amministrazione potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Organo di Amministrazione convocherà una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche. Qualora si dimetta la maggioranza degli Amministratori, l'Organo di Amministrazione deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria e procedere al rinnovo delle cariche.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso

de Marco Angelo



l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente l'Organo di Amministrazione, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dall'Organo di Amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 19- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il Vicepresidente:

- a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) Relaziona all'Organo di Amministrazione, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

4. I compiti e le funzioni di cui al comma a e b del presente articolo possono essere assegnati dall'Organo di Amministrazione ad altro amministratore che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richiada. Può essere nominato anche tesoriere.

Art. 21- Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria; cura la tenuta dei libri contabili nonché la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle determinazioni dell'Organo di Amministrazione. Ha per di più la facoltà di effettuare le funzioni di cassiere. Stante i compiti affidatigli è conferito il potere di operare con Banche e Uffici Postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualunque operazione inerente all'incarico assegnatogli dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22- Organo di Controllo e revisione legale

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30c.2 del D.leg.n° 117/2017 l'assemblea procede alla

de Marco Angelo



nomina di un organo di controllo anche monocratico.

- 2) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.leg.n°117/2017, l'assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Art. 23 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali dell'Organo di Amministrazione, contenente i verbali dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

de Marco Angelo



Art. 25 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



de Mauro Angello

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno il 50% più 1 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale, dal Codice Civile e dalle norme sul volontariato in vigore.

Avendo questa Associazione sede in Pordenone, per tutte le controversie si elegge il Foro competente di Pordenone.

Approvato dall'assemblea ordinaria dei soci il 20 Ottobre 2022

Firma del Segretario

Dario Pardi

Firma del Presidente dell'Assemblea

Stefano Bignardi

Firma del Presidente dell'Associazione

de Marco Puggio



de Marco Puggio